CAMERA DEI DEPUTATI N. 1938

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BIAGIONI

Presentata il 12 dicembre 1964

Modifica all'articolo 2095 del Codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, l'articolo 2095 del Codice civile distingue i prestatori di lavoro subordinato in « dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati ed operai ».

Sono previste cioè, tre distinte categorie di prestatori di lavoro subordinato, i cui estremi sono i dirigenti amministrativi o tecnici e gli operai; gli impiegati vengono così a costituire la categoria intermedia, che appunto per tale sua posizione non può essere omogenea, ricomprendendo impiegati le cui mansioni sono di poco inferiori a quelle caratteristiche della categoria dei dirigenti ed impiegati con mansioni di poco superiori a quelle tipiche degli operai.

La categoria degli impiegati risulta, appunto, suddivisa nella regolamentazione e nella prassi sindacale e precisamente:

1) impiegati di concetto con mansioni direttive;

2) impiegati di concetto;

3) impiegati d'ordine.

Con la comune denominazione di « impiegati » vengono così indicati tanto quei lavoratori che svolgono mansioni direttive tanto quelli che si limitano a mansioni meramente esecutive.

Per meglio apprezzare la radicale differenza fra dette due posizioni estreme della categoria impiegati, sarà utile ricordare che secondo la costante giurisprudenza della stessa Cassazione l'impiegato d'ordine svolge mansioni che si esauriscono in una mera esecuzione delle operazioni connesse secondo un piano prestabilito e secondo ordini di volta in volta impartiti (vedasi ad esempio Cassazione n. 361 del 18 febbraio 1964). Sempre secondo la costante giurisprudenza della Cassazione costituiscono attributi precipui e distintivi della figura di impiegato di concetto con mansioni direttive, la preposizione formale o di fatto ad un ramo, ad un servizio o diramazione dell'attività svolta nell'impresa, con poteri di circoscritta supremazia gerarchica e di collaborazione attiva ed immediata o col titolare dell'impresa o col dirigente di una branca autonoma di essa, dei quali il preposto a quel determinato ramo o servizio attua, nel limitato e circoscritto ambito di esso, le generali direttive che gli provengono dall'imprenditore o da chi espande il suo potere di dirigenza su tutta l'area dell'azienda, rappresentandoli, anche con una certa libertà di apprezzamento e con una certa latitudine di iniziativa, sempre però limitatamente al suo ufficio, di fronte al personale dipendente e di fronte ai terzi (vedasi ad esempio Cassazione n. 1416 dell'11 maggio 1964).

Come si rileva, tra le mansioni proprie dell'impiegato di concetto con mansioni direttive e quelle dell'impiegato d'ordine il di-

vario è enorme, e comunque certamente superiore a quello intercorrente tra le mansioni dell'impiegato con mansioni direttive e quelle proprie dei dirigenti tecnici o amministrativi.

Sembra pertanto evidente che le stesse ragioni per cui il legislatore si indusse nel 1942 a dettare la disposizione dell'articolo 2095 del Codice civile con la quale fu creata la « categoria » dei dirigenti amministrativi e tecnici, ricomprendendo nella stessa gli impiegati di grado più elevato, militano a favore della creazione di una nuova « categoria » nella quale dovrebbesi far confluire gli impiegati di concetto con mansioni direttive, e che potrebbe denominarsi categoria dei funzionari, recependo un termine già corrente nella contrattualistica e nella prassi sindacale specialmente nel settore del credito.

Non sarà a questo punto superfluo ricordare i precedenti legislativi del surricordato articolo 2095 del Codice civile.

La prima disposizione legislativa che stabilì il principio di un trattamento normativo differenziato secondo la posizione del lavoratore nell'azienda, fu il decreto-legge 2 settembre 1917, n. 1448,. contenente disposizioni a favore degli impiegati di aziende private durante la guerra. Detto decreto considerò in prima fila gli impiegati muniti del potere di rappresentanza e quelli posti a capo del settore tecnico ed amministrativo dell'impresa, in seconda fila i direttori e capi di servizio od altri impiegati di grado equivalente, oltre ai commessi viaggiatori, ed infine in terza fila i commessi di negozio e gli altri impiegati di grado equivalente.

Tale distinzione fu mantenuta nel decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112 il quale definì « il contratto di impiego privato come quello per il quale una società o un privato, gestori di un'impresa assumono al servizio della stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, esclusa pertanto la semplice prestazione di mano d'opera ».

Nel 1923 e precisamente con il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, dettante norme per l'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli impiegati e per gli operai delle aziende industriali e commerciali, viene data la definizione del « personale direttivo », escluso come tale dalla limitazione dell'orario di lavoro. Si considera « personale direttivo » – leggesi testualmente all'articolo 3 n. 2 – « quello preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e cioè: gli institori, i gerenti, i direttori tecnici ed amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale esclusi i commessi di negozio e gli altri impiegati di grado comune, di cui al numero 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112 e coloro che, pur essendo adibiti alla direzione tecnica di una lavorazione, concorrono, con prestazione d'opera manuale, alla esecuzione di essa ».

Il famoso decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 aggiunge in realtà ben poco alla situazione legislativa in materia di qualifiche nel contratto di impiego privato. Adotta infatti la stessa identica definizione del contratto stesso data dall'articolo 1 del decreto-legge 9 febbraio 1919; e quanto alla classificazione degli impiegati si limita a considerare appartenenti alla prima categoria, inspirandosi evidentemente al criterio estensivo seguito dal decreto sull'orario di lavoro, anche « gli impiegati di grado e funzioni equivalenti ai direttori tecnici ed amministrativi » considerando invece come appartenenti alla seconda categoria « i direttori o i capi di speciali servizi ».

Si giunge così al regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130/1428, dettante norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, il quale all'articolo 6 dispone: « I direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di ufficio, di servizio con funzioni analoghe, gli institori in generale e gli impiegati muniti di procura debbono far parte di separate associazioni », associazioni, che, ai sensi del successivo articolo 34 debbono aderire alle federazioni di associazioni di datori di lavoro.

È noto come tale disposizione sia considerata, quasi generalmente, come l'atto di nascita del dirigente d'azienda; in realtà essa non rappresenta che il logico sviluppo di una situazione che già si era venuta maturando da tempo. Abbiamo visto infatti come quei vari tipi di impiegati, che la legge del 1926 chiama a far parte di separate organizzazioni sindacali, già erano stati raggruppati nella categoria più elevata dei prestatori d'opera e perciò soggetti ad una particolare disciplina, come, ad esempio, per l'orario di lavoro.

È quindi più esatto affermare che con la legge del 1926 nasce l'organizzazione sindacale dei « dirigenti d'azienda », termine con

il quale cominciò a contraddistinguersi la gamma degli impiegati chiamati dalla stessa legge a far parte di quelle separate associazioni sindacali che dovevano aderire alle federazioni di associazioni di datori di lavoro e che vide sorgere per prima l'Associazione Nazionale Fascista dei Dirigenti Industriali, giuridicamente riconosciuta sotto la data del 5 dicembre 1926.

Ma che il termine « dirigenti di azienda » stesse proprio a significare i vari tipi di impiegati, presi in considerazione dal suddetto articolo 6, lo affermò lo stesso legislatore con il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dettante disposizioni per il coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. Infatti, all'articolo 7, si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1927, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: « alla categoria dei dirigenti di azienda contemplata nell'articolo 34, comma 1° del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 ».

Con tutto ciò il dirigente rimane pur sempre un impiegato in quanto soggetto anch'esso alle disposizioni del contratto d'impiego privato.

Ma quando a questo il legislatore sostituisce il contratto di lavoro subordinato, che a differenza del primo ricomprende nella sua disciplina anche i prestatori di semplice mano d'opera, è perfettamente conseguenziale che la figura del dirigente di azienda sia concepita distinta da quella « dell'impiegato », che ha ormai perso il suo significato di « personale di ordine e di concetto » in contrapposto a « personale operaio ».

L'articolo 2094 definendo prestatore di lavoro subordinato « chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore », dà implicitamente la definizione del contratto di lavoro subordinato, che si distacca da quello di impiego privato, per il fatto di ricomprendere nella sua disciplina anche i lavoratori manuali.

Dalla stessa sua dizione, balza evidente che requisito essenziale del contratto di lavoro subordinato è proprio la « subordinazione » per cui ricomprendendo tra i prestatori di lavoro subordinato » i dirigenti amministrativi o tecnici », il legislatore esclude *a priori* ogni possibilità di confusione della loro figura con quella dell'imprenditore.

Nel contempo il Codice civile distacca nettamente i dirigenti amministrativi o tecnici dagli « impiegati », così come distacca gli impiegati dagli operai; i dirigenti d'azienda costituiscono perciò una « categoria di prestatori di opera » a sé, ai quali dallo stesso Codice sono riservati particolari disposizioni: vedi articolo 2097 del Codice civile per cui la durata massima del contratto a tempo determinato, senza possibilità di recesso, è stabilità per i dirigenti a dieci anni, e l'articolo 2125 del Codice civile per cui il patto di non concorrenza non può superare per i dirigenti i cinque anni, mentre per gli impiegati e gli operai è solo di tre anni.

Con il Codice civile del 1942, dunque, il dirigente di azienda assume una fisionomia giuridica ben precisa; esso costituisce la prima delle tre categorie dei prestatori di lavoro subordinato. Ciò comporta ovviamente che il dirigente è il collaboratore più immediato dell'imprenditore, ma come gli appartenenti alle altre due categorie (impiegati ed operai) è anch'egli un « dipendente ».

Tali essendo le tappe legislative che hanno portato nel 1942, con la disposizione dell'articolo 2095 del Codice civile alla creazione della categoria dei dirigenti tecnici ed amministrativi, accanto a quella degli impiegati e degli operai, addirittura ovvia risulta l'esigenza di giungere ora alla creazione di una nuova categoria di prestatori di lavoro subordinato intermedia tra quella dei dirigenti tecnici ed amministrativi e quella degli impiegati.

In questi ultimi venti anni, infatti, il progresso tecnologico-industriale ha fatto passi giganteschi accentuando l'importanza dei cosiddetti quadri direttivi, che non possono non ricomprendere oltre ai dirigenti anche gli impiegati di concetto con mansioni direttive, appunto in forza a detto tipo di mansioni.

Appare pertanto di palmare evidenza che le stesse ragioni, per cui il dirigente amministrativo o tecnico costituisce giustamente una categoria di prestatori di lavoro subordinato a sé stante, militano a favore della creazione della categoria dei funzionari, svolgendo anche questi mansioni di direzione, con poteri di autonoma iniziativa sia pure limitatamente all'ambito del proprio ufficio o servizio.

Nella categoria impiegati resterebbero così solo gli impiegati di concetto e gli impiegati d'ordine che hanno come comune caratteristica il difetto di potere direttivo.

La creazione della nuova categoria dei funzionari, cui la legge e la contrattualistica collettiva dovrebbero ovviamente riservare un particolare trattamento globalmente migliorativo e non soltanto deteriore, come ora avviene per gli impiegati di concetto con mansioni direttive, quanto all'orario di lavoro, sarebbe oltre tutto motivo di incitamento per gli appartenenti alla categoria impiegati a migliorare la loro prestazione lavorativa.

La superiore categoria dei funzionari apparirà, infatti, meno proibitiva di quello che oggi appare all'impiegato la categoria dei dirigenti amministrativi o tecnici. D'altro canto proprio a seguito della creazione di questa nuova categoria intermedia tra la categoria degli impiegati e la categoria dei dirigenti, questa vedrà accentuato il suo carattere di culmine della gerarchia impiegatizia, d'onde una sua indubbia maggiore valorizzazione.

La proposta di legge mira alla formazione di quadri aziendali, cui i Paesi della Comunità europea hanno dedicato da tempo la massima attenzione, e la cui adozione e utilizzazione può contribuire, in misura determinante, allo sviluppo economico del nostro Paese.

L'esigenza di un numero sempre maggiore di tecnici può essere affrontata e risolta mediante la creazione della categoria funzionari che rappresenta un patrimonio umano e professionale che attende soltanto di essere valorizzato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il comma primo dell'articolo 2095 del Codice civile approvato con regio decreto 16 dicembre 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, funzionari, impiegati e operai ».